Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 30 AGOSTO 1978:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1260.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 102, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La durata dei corsi di specializzazione non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza ai corsi teorico-pratici e l'internato sono obbligatori. Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia ».

Art. 103, primo comma - è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.

Nello stesso art. 103 il quarto ed il quinto comma sono soppressi.

L'art. 104, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 104. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia o della materia di cui la cardiologia è parte. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I);

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento di carattere cardiologico.

L'art. 105, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quarantacinque (45) per l'intero corso di studi.

Art. 106, primo comma - è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Nello stesso art. 106 il settimo comma è soppresso.

L'art. 108, relativo alla scuola di specializzazione in patologia generale, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso.

Nello stesso art. 108 le denominazioni delle materie di insegnamento del 1° anno di corso « biologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche) » e « patologia delle infezioni » sono modificate nel modo seguente:

eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
patologia delle infestioni.

L'art. 109, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in settantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 110, secondo comma - il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in radiologia è stabilito in ottantaquattro (84) per l'intero corso di studi.

L'art. 111, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in cinquantaquattro (54) per l'intero corso di studi.

L'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 112. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specalizzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (I);
lingua straniera (inglese) (I).

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (I);
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (II);
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) (II).

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (II);
operazioni ginecologiche (I);
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (I);
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (III).

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (II);
clinica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (IV).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma su un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 113, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il sesto comma è soppresso.

L'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quinto comma è soppresso.

L'art. 119, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trenta (30) per l'intero corso di studi.

L'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è modificato nel senso che il terzo comma e soppresso.

Gli articoli 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 126. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 127. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

igiene del lavoro (I);
fisiologia del lavoro ed ergonomia (I);
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro (I);
igiene del lavoro (II);
fisiologia del lavoro ed ergonomia (II);
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.

3° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro (II);
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I);
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.

4° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro (III);
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II);
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Art. 128. — Le materie fondamentali anzidette potranno essere integrate con insegnamenti facoltativi stabiliti, su proposta del direttore della scuola, di anno in anno.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

I corsi saranno integrati ogni anno da periodi obbligatori di tirocinio in servizi di medicina del lavoro e di igiene industriale.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 129, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in settantacinque (75) per l'intero corso di studi.

Nello stesso art. 129 il quinto e sesto comma sono soppressi.

L'art. 137, relativo alla scuola di specializzazione in microbiologia, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso.

La scuola di specializzazione in oculistica di cui agli articoli 138, 139, 140, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 148, 149, 150, 151, 152, 153, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 148. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 149. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.

Art. 150. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbrevazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quattro (4) per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 151. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia con particolare riguardo al capo, al collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali;

patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);

anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne.

anestesiologia e rianimazione: concetti generali;

patologia secondaria;

guarigione delle ferite;

principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);

trapianti I;

autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;

semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;

tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;

trapianti II;

omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);

tipizzazione dei tessuti;

utilizzazione clinica degli omoinnesti;

etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;

traumatologia dei tessuti molli;

traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;

shock emorragico;

shock traumatico;

shock da ustione;

malattia-ustione: fisiopatologia e clinica I;

inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica II;

lesioni da raggi;

elementi di chirurgia addominale;

elementi di otorinolaringoiatria;

elementi di stomatologia;

elementi di ortopedia generale;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico I;

elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;

malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;

agenesie;

chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;

trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;

trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;

metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del settimo;

chirurgia d'urgenza;

dermatologia generale con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passabili di trattamento chirurgico II.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;

elementi di chirurgia vascolare;

microchirurgia vascolare e nervosa;

elementi di criobiologia e crioterapia;

elementi di fisio-chinesiterapia;

problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;

medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 152. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono l'attestazione di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4°, 5° anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Art. 153. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli 154, 155 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 156. — Presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni è istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

La durata del corso di studi è di anni 3 (tre).

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero limitato a quindici per l'intero corso di studi.

Art. 157. — Le materie di insegnamento della scuola sono:

1° *Anno*:

medicina legale generale;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopralluogo;
identificazione personale.

3° *Anno*:

medicina legale civilista e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
medicina delle assicurazioni;
medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 158. — Gli insegnamenti hanno carattere essenzialmente dimostrativo e di pratica esercitazione e saranno integrati da periodi di internato della durata di almeno sei mesi per anno.

Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della scuola.

Art. 159. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi, i quali abbiano frequentato il corso stesso, dovranno sostenere e superare tutti gli esami previsti dal piano degli studi ai fini dell'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del triennio gli allievi, i quali abbiano frequentato i corsi ed eseguito le esercitazioni, saranno ammessi alle prove di esame per il conseguimento del diploma.

Gli esami consisteranno in una prova orale teorica e pratica sulle materie di insegnamento e nella discussione di una dissertazione sopra un argomento attinente all'insegnamento della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 160. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **1261.**

Istituzione di un convitto in Torre di Lama.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito un convitto, a decorrere dal 1° ottobre 1972, presso la scuola professionale di Torre di Lama, coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Foggia, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1978
Registro n. 93 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1978, n. **490.**

Autorizzazione alla fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 490. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Anna Rosselli in Baslini, con atto 18 luglio 1977, n. 65385/22380 di repertorio, a rogito dott. Cesare Gallavresi, notaio in Milano, consistente in centosette pizzi antichi dal XVIII al XIX secolo, con destinazione al museo « Poldi-Pezzoli ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1978
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. **491.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Meda, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 5 ottobre 1973, integrato con altri due decreti 4 dicembre 1975 e 18 febbraio 1977 e con dichiarazione 18 febbraio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giacomo, in Meda (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **492.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Nova Milanese.

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 21 settembre 1976, integrato con due dichiarazioni 22 luglio 1977, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Nova Milanese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1978.

Rinnovo dei componenti il Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1975, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, con il quale si è provveduto ad integrare la composizione del Consiglio superiore delle finanze in conformità del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104;

Accertato che il presidente ed i componenti non di diritto, nominati con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1975, sono decaduti dalla nomina per decorrenza del triennio di durata in carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente e degli anzidetti componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Potenza è confermato presidente del Consiglio superiore delle finanze.

Art. 2.

Fanno parte del Consiglio superiore, quali membri di diritto:

2) il direttore generale degli affari generali e del personale;

3) il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

4) il direttore generale del contenzioso;

5) il direttore generale del demanio;

6) il direttore generale delle dogane ed imposte indirette;

7) il direttore generale delle entrate speciali;

8) il direttore generale della finanza locale;

9) il direttore generale delle imposte dirette;

10) il direttore generale dell'organizzazione dei servizi tributari;

11) il direttore generale degli studi di legislazione comparata e delle relazioni internazionali;

12) il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

13) il comandante generale della guardia di finanza;

14) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

15) il ragioniere generale dello Stato;

16) il segretario generale della programmazione economica;

17) il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Sono confermati membri non di diritto:

18) Berliri prof. Antonio;

19) Chiarotti prof. Francesco;

20) Cosciani prof. Cesare;

21) De Angelis dott. Filiberto;

22) de Meo prof. Giuseppe;

23) Forte prof. Francesco;

24) Galli prof. Renato;

25) Gennaro prof. Pietro;

26) Giussani prof. Bruno;

27) Micheli prof. Gian Antonio;

28) Parravicini prof. Giannino;

29) Uckmar prof. Victor.

Art. 4.

E' nominato membro non di diritto:

30) Baldassarri prof. Mario.

Art. 5.

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono conferiti per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1978
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 292

(6905)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto), cui la legge assegna venti consiglieri, si è prodotta una crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1978.

Le riunioni consiliari del 3, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978 ed 8 maggio 1978 risultavano infruttuose ai fini della deliberazione dell'importante documento contabile.

La sezione provinciale di controllo, rilevata l'inadempienza consiliare, con provvedimento 16 maggio 1978, notificato a tutti i consiglieri in carica, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 27 maggio c.a. e 3 giugno c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio.

Per tale adempimento veniva assegnato al consiglio comunale il termine di giorni 10, dalla data di prima convocazione, con l'espressa avvertenza che in caso di inadempienza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 27 maggio 1978 il consiglio comunale deliberava di non approvare il bilancio.

La sezione provinciale di controllo, pertanto, con provvedimento n. 15628 del 13 giugno 1978, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964, apposito commissario *ad acta* che, con delibera n. 39 del 24 giugno 1978, provvedeva all'approvazione del bilancio.

Il prefetto ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1978, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Taranto del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto).

Mi onoro di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emanuele Villani.

Roma, addì 14 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Villani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6906)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.
Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto), cui la legge assegna venti consiglieri, è risultato composto, in seguito alle elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi di diversa ispirazione politica.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico consesso e rendendolo, infine, carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1978.

Nella riunione del 13 maggio 1978 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato con 9 voti contrari e 6 favorevoli, presenti e votanti 15 consiglieri.

La sezione provinciale di controllo, rilevata l'inadempienza consiliare, con provvedimento 16 maggio 1978, n. 7523, notificato a tutti i consiglieri in carica, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 27 maggio c.a. e 3 giugno c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione dell'importante documento contabile.

Per tale adempimento veniva assegnato al consiglio comunale il termine di giorni 10 dalla data di prima convocazione, con l'espressa avvertenza che in caso di inadempienza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Dette riunioni venivano dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

La sezione provinciale di controllo, pertanto, con provvedimento n. 16104 del 13 giugno 1978, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964, apposito commissario *ad acta* che, con delibera n. 116 del 26 giugno 1978, provvedeva all'approvazione del bilancio.

Il prefetto ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nel contempo, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a deliberare il bilancio preventivo per il 1978 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Ermanno Bruno.

Roma, addì 14 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ermanno Bruno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6907)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Determinazione delle epoche delle sessioni della prova di idoneità per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che determina le modalità per l'iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati »;

Visto l'art. 2 del suddetto provvedimento che prescrive, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi sopra citati, il superamento della prova di idoneità;

Visto l'art. 7 dello stesso provvedimento, il quale dispone che la frequenza delle sessioni della prova di idoneità è stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere a stabilire le epoche delle suddette sessioni e le relative procedure;

Sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati »;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni delle prove di idoneità previste dall'art. 2, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono svolte a Roma, con inizio nel periodo novembre-dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Ad ogni sessione sono ammessi a partecipare gli aspiranti all'iscrizione negli elenchi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che abbiano presentato domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro, direttamente o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il 30 settembre dell'anno a cui la sessione si riferisce. Quando la domanda è inviata a mezzo raccomandata, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Le domande che perverranno successivamente al termine di scadenza saranno prese in esame nella sessione successiva.

Art. 3.

La domanda di iscrizione negli elenchi degli « esperti qualificati » o dei « medici autorizzati » deve essere redatta su carta legale, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato *A* e corredata da:

certificato di laurea o diploma, rilasciato dall'università o dagli istituti presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie. Qualora l'aspirante sia cittadino di uno degli Stati membri della C.E.E. o di un altro Stato, nei cui confronti vige un regime di reciprocità, i documenti suddetti dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;

titolo di specializzazione previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, e documentazione comprovante almeno tre anni di attività professionale, per gli aspiranti all'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati;

eventuali certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1150/72, per gli aspiranti alla iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati.

Art. 4.

I candidati dichiarati « idonei » dalle competenti commissioni previste dagli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, numero 1150, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare o presentare, con le stesse modalità previste dal precedente art. 2, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Roma, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo e, ad eccezione dell'estratto dell'atto di nascita, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta:

estratto dell'atto di nascita, soltanto per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine. Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora

detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato dalla competente autorità consolare;

certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

certificato di cittadinanza italiana o di Stati membri della C.E.E. ovvero di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico provinciale sentito il collegio costituito dai laureati in medicina, membri della commissione provinciale di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

e inoltre:

ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa;

un foglio di carta da bollo in bianco per il rilascio del certificato attestante l'avvenuta iscrizione negli elenchi.

Art. 5.

Almeno quindici giorni prima della data effettiva di svolgimento della prova di idoneità, ne è data comunicazione, a mezzo raccomandata, ai candidati ammessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Via XX Settembre, 97/C - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato il . . . . nel comune di . . . . . (prov. . . . .) domiciliato in via . . . . . n. . . . . città . . . . . . (c.a.p. . . . .) chiede l'iscrizione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
———————— con abilitazione di . . . . .
dei medici autorizzati

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di aver compiuto 21 anni (solo per gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

3) di godere dei diritti civili.

Allega:

a) certificato con voti del titolo di studio posseduto;

b) (altra eventuale documentazione richiesta).

Data, ...

Firma . . . . . . (*)

(*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(6385)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì);

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1978 e 11 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Bi-Mu - Biennale della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Bi-Mu - Biennale della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 7 al 14 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda '78 - Salone nazionale artigianato moda », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Moda '78 - Salone nazionale artigianato moda », che avrà luogo a Torino dal 28 settembre al 2 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale specializzata della conceria pelli e cuoio », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale specia-

lizzata della conceria pelli e cuoio », che avrà luogo a Vicenza dal 20 al 22 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 7 al 15 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6398)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), con effetto dal 1° settembre 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), con effetto dal 1° settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6924)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 4 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari), è prolungata fino al 4 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978 e 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1977 al 4 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori tessile-abbigliamento nel comune di Putignano (Bari), è prolungata fino al 4 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977, relativi ai termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e giacenze di vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977, con i quali sono state emanate disposizioni per le denunce annuali di produzione dei vini e dei prodotti vinicoli;

Visto in particolare il decreto ministeriale 28 luglio 1977, in allegato al quale sono stati pubblicati i modelli da utilizzare per la presentazione delle denunce medesime, a decorrere dalla campagna 1977-78;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche ai suddetti modelli, al fine di facilitare ai competenti organi amministrativi l'espletamento dei compiti agli stessi demandati dalle norme comunitarie e nazionali, che regolano la materia;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando tutte le disposizioni concernenti i termini e le modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione dei vini e dei prodotti vinicoli, emanate con i decreti ministeriali 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977, i modelli A/1, A/2, A/3 e A/4, predisposti per le denunce medesime e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 228 del 23 agosto 1977, in allegato al decreto ministeriale 28 luglio 1977, sono sostituiti dai corrispondenti modelli A/1, A/2, A/3 e A/4 annessi al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: MARCORA

MOD. A/1

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE . N. 134/62 • N. 1136/70 successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice comune	Comune

2	DENUNCIANTE:					
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Provincia	Cod. comune	Comune di nascita
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale

Con domicilio o sede sociale nel comune di .... (Prov. ....

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
Impianti per		Coltura (in ettari)	Ubicazione						
	Uva da vino	(1)	(x) (2)	Prov. (3)	Codice com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Codice com. (7)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
E	Uva da tavola								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
PRODOTTI VINICOLI		DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola		Vini altri (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
		(fino a 15°) (1)	(oltre 15° fino a 17°) (2)					
VINO:								
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
MOSTO:								
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
UVA:								
E	Bianca							
F	Nera							
MOSTO MUTO: (espresso in vino COEF 0,90)								
G	Bianco							
H	Rosso							
MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)								
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATO NELLA	Prov.	Cod. comune	Comune

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... lì 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data ....

L'UFFICIO RICEVENTE

6	SUPERFICIE A VITE												
	UVA DA VINO												UVA DA TAVOLA
	VINO DA TAVOLA				VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC				
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI
	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	Superf.	Prov.	Codice comune	Comune	
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													
B													

IL DICHIARANTE

Data ... .

MOD. A/2

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov.	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)
Frazione .... Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo schema n. 5 di cui retro, indicando l'azienda o le ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3	VINO PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola (comuni) (fino a 15°) (1)	Vini da tavola (comuni) (oltre 15° fino a 17°) (2)	Vino altro (3)	Vino a denominazione geografica (4)	Vino a denominazione origine controllata (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO: (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. comune (2)	Comune (3)
	Frazione .... Via .... N.			

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

5	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA										
N. ord.	Azienda o ditta fornitrice di uva	Codice fiscale	Località dove è stata prodotta l'uva			Uva da vino (quintali)			Uva da tavola	Varietà uva da tavola
			Provincia	Codice com.	Comune	Vino da tavola	Vino da tavola ad indicazione geografica	Vino DOC		

Nella colonna "varietà dell'uva da tavola, l'indicazione della varietà acquistata andrà così codificata con il n. ....

1 = per le varietà "Regina e Regina dei vigneti"

2 = per la varietà "Moscato di Terracina"

3 = per tutte le altre uve da tavola.

IL DICHIARANTE

____

Data ....

MOD. A/3

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 e 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. C H	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE:				
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Prov.	Cod. comune	Comune
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale (1)
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale (2)

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
	Impianti per:	Coltura (in ettari) (1)	Ubicazione						
	UVA DA VINO		(X) (2)	Prov. (3)	Cod. com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Cod. com. (6)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
D	UVE REGINE E REGINA DEI VIGNETI								
E	ALTRA UVA DA TAVOLA								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola (fino a 15°) (1)	Vini da tavola (oltre 15° fino a 17°) (2)	Vino altro (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							X
L	Rosso							X
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

6	SUPERFICIE A VITE											
	UVA DA VINO											
	VINO DA TAVOLA COMUNE				VINO A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC			
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE				SUPERFICIE TOTALE			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												

	UVA DA TAVOLA							
	UVA REGINA E REGINA DEI VIGNETI				ALTRE UVE DA TAVOLA			
C	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								

7	UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA'				
	VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (Q.LI)	QUANTITA' VINIFICATA (Q.LI)		
			ENTRO IL LIMITE FISSATO (1)	SOPRA IL LIMITE FISSATO (1)	TOTALE
A	Uva regina e regina dei vigneti				
B	Altre uve da tavola		XXX	XXX	

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "UVE DA TAVOLA".

IL DICHIARANTE

____

MOD. A/4

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. L T	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)
Frazione .... (Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro indicando l'Azienda o le Ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
		DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
PRODOTTI VINICOLI		(Vini da tavola (comuni) Fino a 15° (1)	(Vini da tavola (comuni) oltre 15° fino a 17° (2)	Vino altro (3)	Vino a denominazione geografica (4)	Vino a denominazione origine controllata (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
VINO:								
A	Bianco							
B	Rosso e rosato							
MOSTO:								
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
UVA:								
E	Bianca							
F	Nera							
MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)								
G	Bianco							
H	Rosso							
MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)								
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. Comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti,

.... lì 19......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data ....

L'UFFICIO RICEVENTE

S	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA					UVE DA VINO (quintali)			UVE DA TAVOLA				
									"UVA MOSCATO DI TERRACINA"				
N. ordine	Aziende o ditte fornitrici di uve	Codice fiscale	Località ove è stata prodotta l'uva			Vino da tavola	Vino da tavola indicazione geografica	Vino DOC	Superficie coltivata dal viticolt. venditore (ha)	Uve prodotte dal viticolt. venditore (q. li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (q. li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (q. li)	ALTRE UVE DA TAVOLA
			Prov. —	Cod. comune —	Comune —								

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

IL DENUNCIANTE

Data ....

MOD. A/3

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. L T	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE:					
A	Viticoltore	Cognome .... Nome	Data di nascita	Prov.	Cod. comune	Comune
B	Cantina sociale	Ragione sociale				Codice fiscale (1)
C	Enopolio	Ragione sociale				Codice fiscale (2)

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

3	SUPERFICIE A VITE								
	Impianti per:	Coltura (in ettari) (1)	Ubicazione						
	UVA DA VINO		(X) (2)	Prov. (3)	Cod. com. (4)	Comune (5)	Prov. (6)	Cod. com. (7)	Comune (8)
A	Vino da tavola								
B	Vino da tavola a indicazione geografica								
C	Vino DOC								
D	MOSCATO DI TERRACINA								
E	ALTRA UVA DA TAVOLA								

4	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(ettolitri)
	PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		Vini da tavola (fino a 15°) (1)	Vini da tavola (oltre 15° fino a 17°) (2)	Vino [illegible] (3)	Vino da tavola indicazione geografica (4)	Vino DOC (5)	Totale (6)	Produzione totale (7)
	VINO:							
A	Bianco							
B	Rosso o rosato							
	MOSTO:							
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
	UVA:							
E	Bianca							
F	Nera							
	MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)							
G	Bianco							
H	Rosso							
	MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)							
K	Bianco							x
L	Rosso							x
T	TOTALE							

5	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19 ....

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. .... ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

6	SUPERFICIE A VITE											
	UVA DA VINO											
	VINO DA TAVOLA COMUNE				VINO A DENOMINAZIONE GEOGRAFICA				VINO DOC			
A	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE				SUPERFICIE TOTALE			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												
B												

	UVA DA TAVOLA							
	MOSCATO DI TERRACINA				ALTRE UVE DA TAVOLA			
C	SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI				SUPERFICIE TOTALE IN ETTARI			
	Super.	Provincia	Codice comune	Comune	Super.	Provincia	Codice comune	Comune
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								
D								

7	UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA'				
	VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (Q.LI)	QUANTITA' VINIFICATA (Q.LI)		
			ENTRO IL LIMITE FISSATO (1)	SOPRA IL LIMITE FISSATO (1)	TOTALE
A	Moscato di Terracina				
B	Altre uve da tavola		XXX	XXX	

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "UVE DA TAVOLA".

IL DICHIARANTE

____

MOD. A/4

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

1	PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	Data	Denuncia n.	Prov. C.I.H.	Codice commerciale	Comune

2	DENUNCIANTE		
A	Commerciante	Cognome .... Nome	Codice fiscale
B	Industriale	Ragione sociale	Codice fiscale
C	Altri	Ragione sociale	Codice fiscale

CON DOMICILIO O SEDE SOCIALE NEL COMUNE DI .... (Prov. ....)
Frazione .... (Via .... N. ....

PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro indicando l'Azienda o le Ditte fornitrici, provincia e comune di provenienza e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola

3	VINO - PRODUZIONE OTTENUTA							(arrotondato ad ettolitri)
PRODOTTI VINICOLI		DA UVE DA VINO						DA UVE DA TAVOLA
		(Vini da tavola (comuni))		Vino altro	Vino a denominazione geografica	Vino a denominazione origine controllata	Totale	Produzione totale
		[illegible] (1)	[illegible] (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VINO:								
A	Bianco							
B	Rosso e rosato							
MOSTO:								
C	Bianco							
D	Rosso o rosato							
UVA:								
E	Bianca							
F	Nera							
MOSTO MUTO: (espresso in vino coef. 0,90)								
G	Bianco							
H	Rosso							
MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)								
K	Bianco							X
L	Rosso							X
T	TOTALE							

4	I PRODOTTI DENUNCIATI TROVANSI NELLA CANTINA O NEI LOCALI DI DEPOSITO UBICATI NELLA	Prov. (1)	Cod. Comune (2)	Comune (3)

Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19......

Presentata il .... Ricevuta il .... N. ....

IL DENUNCIANTE ....

Il Sig. ....ha consegnato il modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 ....

Data ....

L'UFFICIO RICEVENTE

8	PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA					UVE DA VINO (quintali)			UVE DA TAVOLA (quantità in quintali)				
									"UVE REGINA E REGINA DEI VIGNETI"				ALTRE UVE DA TAVOLA
N. ordine	Aziende o ditte fornitrici di uve	Codice fiscale	Località ove è stata prodotta l'uva			Vino da tavola	Vino da tavola indicazione geografica	Vino DOC	Superficie coltivata dal viticolt. venditore (ha)	Uve prodotte dal viticolt. venditore (q. li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (q. li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (q. li)	
			Prov.	Cod. com.	Comune								

(1) - Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

IL DENUNCIANTE

____

Data ....

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale, in Ortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti) con effetto dal 15 dicembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 marzo 1976, n. 2622, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto quanto segue:

l'incorporazione della variante esterna di Lercara-Friddi, recentemente aperta al traffico nell'itinerario della strada statale n. 189;

la declassifica del vecchio tratto di strada statale sotteso e la consegna dello stesso alla provincia di Palermo;

modifica degli itinerari e delle estese delle strade statali n. 188 e n. 189;

Visti i pareri favorevoli espressi dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, rispettivamente con voti 2 maggio 1975, n. 951 e 15 novembre 1977, n. 646, nonché il parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale di Palermo con nota 27 luglio 1976, n. 3324;

Ritenuto, quindi che si può provvedere alla classificazione con definizione degli itinerari ed alla declassifica di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e n. 189, ai sensi della citata legge n. 126, articoli 5 e 6;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi è classificata statale ed è incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189.

Art. 2.

I seguenti tratti di strada statale n. 88 dal km 158+000 al km 160+000 e strada statale n. 189 dal km 0+000 al km 15+560, sono classificati provinciali e consegnati all'amministrazione provinciale di Palermo.

Art. 3.

Gli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 vengono modificati come segue:

a) strada statale n. 188 - « Centro occidentale Sicula » innesto strada statale n. 115 a Marsala-Salemi - tratto presso S. Ninfa, in comune con la strada statale n. 119 - Partanna-Portella Misilbesi-Sambuca in Sicilia-Chiusa Sciafani-Palazzo Adriano-tratto bivio Castrovernari-bivio Filaga in comune con la strada statale n. 118 - Lercara-Friddi-innesto con la strada statale n. 189 al km 4+300, per una estesa complessiva di km 159+850;

b) strada statale n. 189 - « Della Valle dei Platani » - in innesto con la strada statale n. 121 presso bivio Mangagaro-bivio Lercara-Friddi-bivio per Cammarata-innesto con la strada statale n. 118 presso Agrigento, per una estesa complessiva di km 68+500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale, in Ortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti) con effetto dal 15 dicembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1978.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di trinciato per sigarette di produzione nazionale denominato « Medio Special».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, che sostituiscono quelle annesse all'anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo tipo di trinciato per sigarette, di produzione nazionale, denominato « Medio Special », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *B*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di trinciato per sigarette, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Medio Special », L. 20.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1978
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 71

(6945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di urbanistica e di progettazione artistica per l'industria nella facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) urbanistica;

2) progettazione artistica per l'industria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6911)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Radiograde 50 dell'impresa Fivat S.r.l.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Radiograde 50 concessa all'impresa Fivat S.r.l., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6931)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il rilascio di *exequatur* al sig. Edward M. Milburn, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 25 luglio 1978, alla pag. 5320, dove è scritto: « ...*vice console* degli Stati Uniti d'America a Genova », deve leggersi: « ...*console* degli Stati Uniti d'America a Genova ».

(6930)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica

Alla deliberazione 22 giugno 1978, concernente: « Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978-79 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 13 luglio 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) all'art. 1, sesto capoverso, ultima riga della prima colonna devesi leggere tabella *B* anziché tabella *C*;

2) all'art. 19 dell'atto disciplinare il primo capoverso inizia nel modo che segue: « In caso di accertata... »;

3) nella tabella *C* i valori delle maggiorazioni di giugno 1979 e luglio 1979 relative sia al frumento tenero, orzo e granturco sia al frumento duro non devono essere indicate;

4) nell'allegato *E* titolo III i numeri relativi ai capoversi *4*, *5*, *6* e 7 sono rispettivamente sostituiti dai numeri *3*, *4*, *5* e *6*.

(6822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 25 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	843,80	843,80	843,75	843,80	843,75	843,75	843,70	843,80	843,80	843,80
Dollaro canadese .	740,60	740,60	740,50	740,60	741,75	740,55	740,45	740,60	740,60	740,60
Franco svizzero .	498,20	498,20	499 —	498,20	498,40	498,15	497,30	498,20	498,20	498,20
Corona danese	151,14	151,14	151,23	151,14	151,05	151,10	151,15	151,14	151,14	151,14
Corona norvegese .	159,51	159,51	159,40	159,51	159,45	159,50	159,50	159,51	159,51	159,51
Corona svedese .	188,98	188,98	188,80	188,98	188,80	188,95	188,94	188,98	188,98	188,98
Fiorino olandese	385,84	385,84	385,75	385,84	385,95	385,80	385,36	385,84	385,84	385,84
Franco belga .	26,62	26,62	26,64	26,62	26,70	26,65	26,6050	26,62	26,62	26,62
Franco francese	191,83	191,83	191,50	191,83	191,75	191,80	191,77	191,83	191,83	191,83
Lira sterlina .	1622,20	1622,20	1619,50	1622,20	1620,85	1622,15	1620,55	1622,20	1622,20	1622,20
Marco germanico .	418,82	418,82	417,90	418,82	418,15	418,30	418,29	418,82	418,82	418,32
Scellino austriaco .	57,97	57,97	58 —	57,97	57,95	57,95	58,01	57,97	57,97	57,97
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,45	18,40	18,44	18,35	18,46	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola .	11,368	11,368	11,36	11,368	11,35	11,35	11,37	11,368	11,368	11,35
Yen giapponese .	4,382	4,382	4,38	4,382	4,38	4,35	4,3830	4,382	4,382	4,38

Media dei titoli del 25 agosto 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,55
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,775
» 5 % (Ricostruzione)	97,30
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	98,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,925
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	78,80
» 6 % » » 1971-86	76,60
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,15
» 9 % » » 1976-91	83,25
» 10 % » » 1977-92	86,65
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,625
» » » » 1-10-1979	101,225
» » » » 1978-80	100,30
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,40
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,40
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,60
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,65
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,55
» » » 10 % 1- 1-1981	95,05
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,75
Dollaro canadese	740,525
Franco svizzero	497,75
Corona danese	151,145
Corona norvegese	159,505
Corona svedese	188,96
Fiorino olandese	385,60
Franco belga	26,612
Franco francese	191,80
Lira sterlina	1621,375
Marco germanico	418,305
Scellino austriaco	57,99
Escudo portoghese	18,43
Peseta spagnola	11,369
Yen giapponese	4,382

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del giorno 16 aprile 1976, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 21 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 117;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 2 marzo 1976, relativi alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Bronzini Giuseppe	punti 97	su 100
2. Florio Massimo	» 95	»
3. Frivoli Silvana	» 94	»
4. Minelli Giovanni	» 92	»
5. Nicoletti Giuseppe	» 91	»
6. Palamenghi Crispi Paola (110 e lode)	» 90	»
7. Fontanari Maurizio (100)	» 90	»
8. Panici Pierluigi	» 88	»
9. Evangelista Massimo	» 86	»
10. Pilato Alfredo (110 e lode - 27,23)	» 85	»
11. Degrassi Lidianna (110 e lode - 27,09)	» 85	»
12. Lenzi Massimo	» 84	»
13. Giuliano Vincenzo	» 80	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 6.500.000 grava sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 228

(6896)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 98/SAN/MI/77 del 20 luglio 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974;

Considerata la urgente necessità di sostituire la dott.ssa Lia Bottini, funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità, attualmente in congedo straordinario per maternità, chiamata a far parte della commissione predetta, come segretario, al fine di dare inizio alle operazioni concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Il decreto n. 98/SAN/MI/77 del 20 luglio 1977 indicato in premessa, è così modificato:

a) in sostituzione della dott.ssa Lia Bottini, viene chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974, quale segretario, il rag. Lorenzino Odderoli, funzionario amministrativo, fascia 6ª, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Milano, addì 5 maggio 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(6766)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale maggiore «C.A. Pizzardi»:
un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Ospedale policlinico «S. Orsola»:
un posto di aiuto di nefrologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori entro trenta giorni dalla data di partecipazione della nomina e prima di assumere servizio, dovranno rilasciare formale dichiarazione di impegno in ordine all'accettazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nonché alla disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia, a pena di decadenza, senza necessità di diffida od altra formalità di sorta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3038/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(3037/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(3036/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di endoscopia aggregato alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di endoscopia aggregato alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(3050/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3039/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(3052/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(3045/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informaizoni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(3035/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(3044/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(3053/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(3048/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(3049/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(3046/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(3051/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione addetto al centro di rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Trani (Bari).

(3047/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782420)